

Risposta n. 128

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - rottamazione-ter - estinzione pignoramento presso terzi

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], di seguito istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

Con due distinti atti di pignoramento presso terzi, rispettivamente in data *[...]*, l'Agente della riscossione ha azionato la procedura di pignoramento del credito vantato dall'istante - debitore esecutato - nei confronti della *[BETA]* (di seguito terzo pignorato), quale prezzo di una compravendita di azienda da pagare in sette rate annuali decorrenti dal *[...]*.

Nell'ambito del primo pignoramento, il terzo pignorato ha dichiarato di essere debitore nei confronti dell'istante, a titolo di residuo prezzo della cessione di azienda, delle somme, esigibili alle scadenze contrattualmente pattuite, di seguito indicate:

[...]

Conseguentemente, all'udienza del *[...]*, il Giudice ha emesso un'ordinanza di assegnazione in favore del creditore procedente fino a soddisfazione integrale del credito per *[...]*, oltre interessi come indicati in atti e successive spese di procedura

esecutiva liquidate in [...], *"con decorrenza dalla scadenza delle rate esigibili come da dichiarazione resa"*.

Nell'ambito del secondo pignoramento presso terzi, il terzo pignorato ha richiamato la dichiarazione già resa nel precedente procedimento e, conseguentemente, il Giudice ha assegnato, con ordinanza del [...], al creditore procedente, in coda al precedente pignoramento, l'importo pignorato di [...], precisando che le somme sarebbero state esigibili alle scadenze indicate dal terzo nella prima dichiarazione.

Con riferimento ai medesimi debiti che hanno dato origine ai citati pignoramenti (in parte già pagati dal terzo pignorato con il versamento della rata del [...]), l'istante ha aderito alla definizione agevolata (cd. "rottamazione-ter") dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

A seguito della comunicazione del 14 giugno 2019, con cui l'Agente della riscossione ha quantificato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e l'importo delle singole rate, l'istante ha effettuato il primo ed il secondo pagamento in scadenza, rispettivamente il 25 luglio 2019 ed il 29 novembre 2019.

Tanto premesso, l'istante chiede di sapere se, in base al comma 13, lettera b), del citato articolo 3, secondo cui *"il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo"*, possano dirsi estinte le procedure di pignoramento presso terzi a suo carico, con effetto dal pagamento della prima rata oggetto di rottamazione, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che rientrerebbero, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell'istante.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi l'istante osserva che l'articolo 3, comma 13, lettera b), del decreto-legge

n. 119 del 2018 preclude l'estinzione solo nei casi in cui sia già stato tenuto il primo incanto con esito positivo e, quindi, nelle sole ipotesi in cui, nell'ambito di procedure di espropriazione mobiliare ed immobiliare, sia disposta l'assegnazione/aggiudicazione dei beni con effetto satisfattivo immediato.

L'istante ritiene che, nel suo caso, il pagamento dell'unica o prima rata dovuta per effetto della rottamazione, estingua le procedure di pignoramento presso terzi e renda, dunque, inefficace il pignoramento nei confronti del terzo pignorato ed i successivi provvedimenti, posto che l'ordinanza di assegnazione dei crediti non è mai immediatamente satisfattiva, essendo assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento del terzo. Tanto più nel caso di specie in cui sono stati assegnati crediti non immediatamente esigibili.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, ha introdotto la definizione agevolata (cd. "rottamazione-*ter*"), dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, mediante pagamento dell'importo dovuto al netto delle sanzioni e degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

In base al comma 5 del predetto articolo 3, il debitore aveva la facoltà di manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo apposita dichiarazione.

In proposito, il comma 10 del medesimo articolo 3, stabilisce che *"A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: ... e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito*

positivo", e conseguentemente il successivo comma 13 prevede che "Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: ... b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo".

In proposito, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in risposta ad un quesito avanzato nell'ambito di "Telefisco 2019", ha chiarito che *"Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, lettera d) ed e), del decreto legge n. 119/2018, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla cosiddetta "rottamazione-ter", per i carichi definibili che ne sono oggetto: «non possono essere avviate nuove procedure esecutive» e «non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo». Pertanto, per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire".*

Il comma 10, lettera e) dell'articolo 3 e, conseguentemente, anche il comma 13, lettera b) del medesimo articolo, trovano, quindi, applicazione relativamente a tutte le procedure esecutive, ivi compresa quella di pignoramento presso terzi.

Nel caso prospettato, dunque, dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non potevano proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell'istante.

[...]

IL CAPO DIVISIONE
(firmato digitalmente)